



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 64 DEL 30/12/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – MODIFICA..

L'anno duemiladiciannove, e questo giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala consiliare del Comune di Barberino Tavarnelle, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello nominale dei consiglieri in carica risultano:

	PRES	ASS
BARONCELLI DAVID	x	
MONTINI LAURA	x	
TOMEI FRANCESCO		x
CINI EMMA	x	
PISTOLESI TATIANA	x	
GRANDI FRANCESCO	x	
MARINI ALBERTO	x	
ALBA TIZIANO	x	

CRETI GIULIO	x	
GUAZZINI BARBARA	x	
NESI EDOARDO	x	
PASTORI GIANNINO SIMONE FRANCESCO	x	
MAIOLI MAURO	x	
MUGNAINI ISABELLA	x	
BAZZANI MICHELE	x	
TACCONI PAOLO		x
FORCONI CRISTINA	x	

Totale presenti: 15 Totale assenti: 2

Assiste alla seduta Il Vice Segretario Dott. Sandro Bardotti.

Presiede l'adunanza Francesco Grandi nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la L. n. 56 del 07.04.2014 (*“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*);
- la L.R.T. n. 68/2011;

Visto l'art. 1 della L.R.T.N. 63/2018 pubblicata sul B.U.R.T. n. 53 parte prima del 28.11.2018, avente ad oggetto: *“Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa”* che dispone:

- *“E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2019, il Comune di Barberino Tavarnelle, mediante fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa..;”*

Visto il D.Lgs. 28.09.1998, n° 360, nel testo attualmente vigente, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.);

Visto, in particolare, il comma 2° dell'art.1 del predetto decreto, che dispone:

“Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1°, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n° 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i Comuni e quella relativa alle Province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti”.

Visti:

- l'art. 3, comma 3°, del D.Lgs. n. 360/1998, che dispone: *“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;*



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

- l'art. 3-bis, del predetto decreto, che statuisce: *“3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

- l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione;

- l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in forza del quale le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto l'art. 1, comma 132, della L. 07/04/2014, n. 56, come sostituito dall'art. 21, comma 2-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che dispone: *“I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa”;*

Richiamata la deliberazione del Commissario con poteri di consiglio n. 7 del 22/03/2019, esecutiva, con la quale veniva avviato il percorso finalizzato alla progressiva unificazione del trattamento impositivo nell'ambito del territorio comunale, prevedendo l'introduzione della soglia di esenzione per i redditi imponibili fino all'importo di €10.000,00.= anche per il territorio dell'estinto Comune di Barberino Val d'Elsa e la riduzione allo 0,25% dell'aliquota da applicare allo scaglione di reddito compreso tra € 0,00 ed € 15.000,00 per i contribuenti residenti nel territorio dell'estinto Comune di Tavarnelle Val di Pesa;

Ritenuto, in ottemperanza delle disposizioni legislative, di concludere il percorso finalizzato all'unificazione del trattamento impositivo nell'ambito dell'intero territorio comunale, prevedendo una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino all'importo di € 10.000,00.=, nonché le seguenti aliquote:



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

Scaglioni di reddito	Aliquota
€ 0 - € 15.000,00	0,25%
€ 15.001,00 - € 28.000,00	0,65%
€ 28.001,00 - € 55.000,00	0,70%
€ 55.001,00 - € 75.000,00	0,75%
€ 75.001, 00 ed oltre	0,80%

Considerato che la predetta manovra non determina variazioni della pressione fiscale per i redditi fino all'importo di € 15.000,00.= e che il maggior carico tributario afferente ai redditi medi è - in termini assoluti – estremamente contenuto, salvaguardando il principio di progressività dell'imposizione a carico dei redditi più elevati;

Valutato, inoltre, che il maggior gettito derivante dalla predetta manovra è quantificabile, complessivamente, nell'ammontare presunto di circa € 150.000,00.=;

Dato atto che il parere favorevole dell'Organo di revisione ex art. 239, co., 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla predetta manovra tributaria è stato acquisito nell'ambito del più generale parere espresso con riguardo al complesso della manovra di bilancio;

Acquisiti, inoltre, i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Funzioni e Servizi C.E.D. / Centrale Unica di Committenza e Contratti / Tributi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - Servizi Statistici dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Visto l'art. 42 del D.Lgs.n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:

- Presenti n.15
- Favorevoli n.11
- Contrari n. 4 (Maioli, Mugnaini, Bazzani, Forconi)

DELIBERA

1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

2. Di apportare modificazioni al vigente regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante:

A) l'inserimento, al comma 1 dell'art. 2, dopo le parole "*bilancio di previsione*", del seguente periodo, giusta la disposizione di cui all'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296: "***In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno***".

B) la sostituzione dei commi 4 e 5 dell'art. 2 con il seguente comma 4:

4. Per l'anno 2020 sono stabilite le seguenti aliquote, progressive per scaglioni di reddito, che si applicano in tutto il territorio del Comune di Barberino Tavarnelle:

Scaglioni di reddito	Aliquota
€ 0 - € 15.000,00	0,25%
€ 15.001,00 - € 28.000,00	0,65%
€ 28.001,00 - € 55.000,00	0,70%
€ 55.001,00 - € 75.000,00	0,75%
€ 75.001, 00 ed oltre	0,80%

C) la sostituzione del comma 2 dell'art. 4 con il seguente:

2. L'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile, determinato ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 3, non supera l'importo di € 10.000,00.;

D) la sostituzione, all'art. 6, comma 2, del riferimento all'anno 2019 con l'indicazione dell'anno **2020**.

3. Di allegare al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale, sub "A", il testo del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, come modificato per effetto di quanto disposto al precedente punto 2.
4. Di dare atto che le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2020 sono quelle stabilite dall'art. 2 del regolamento di cui ai precedenti punti 2) e 3).
5. Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio Tributi al gestore del servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

6. Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

- Presenti n.15
- Favorevoli n.11
- Contrari n. 4 (Maioli, Mugnaini, Bazzani, Forconi)

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire l'immediata attuazione della manovra tributaria preordinata all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020.



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio

Francesco Grandi

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Vice Segretario

Dott. Sandro Bardotti

(atto sottoscritto digitalmente)